

Allegato B)

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL LIDO COMUNALE RONCHI SUL LAGO DI GARDA

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il comune di Castelnuovo del Garda intende procedere, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento delle spese in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62/2010 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62/2010, all'affidamento in concessione, per il periodo dal 01.04.2015 al 31.12.2019, per un canone di concessione a base d'asta di € 100.000,00 (centomila/00) iva esclusa, della gestione del Lido Comunale Ronchi e più in particolare la gestione:

- del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande presso il Lido Comunale Ronchi ed il parcheggio;
- dell'area verde del Lido Comunale a condizione che la stessa rimanga ad uso di spiaggia libera. Il concessionario potrà mettere a disposizione ombrelloni e sdrai, da collocarsi nella fascia di area vicina alla passeggiata a lago, applicando tariffe agevolate, il cui ricavato rimarrà di spettanza del medesimo concessionario. In ogni caso, la superficie prevalente dell'area a verde dovrà rimanere liberamente usufruibile come spiaggia (col divieto all'utenza di farne altri usi, quali campeggio grigliate o altre attività simili). Il concessionario sarà tenuto alla costante manutenzione dell'area, allo sfalcio ed irrigazione dell'erba, alla potatura delle siepi, allo svuotamento dei cestini, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- del servizio di manutenzione ordinaria della fascia demaniale, dell'ampiezza media, partendo dal filo dell'acqua, di circa 2,5 mt., compresa fra il pontile della Regione Veneto ed il confine con il Comune di Lazise (fiume Dugale), così da dare continuazione al tratto già realizzato di passeggiata a lago.

1

Gli stabili, gli impianti e le pertinenze, meglio individuati e delimitati nella allegata planimetria, vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al Concessionario, che non avrà così titolo ad alcuna lagnanza di qualsiasi natura.

Gli stabili, gli impianti e le pertinenze vengono dati in concessione liberi da crediti e debiti.

ART. 2 – CONSEGNA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI E CALENDARIO DELLE ATTIVITA' PREVISTE IN CONCESSIONE

La concessione riguarderà il periodo compreso fra il 01 aprile 2015 ed il 31 dicembre 2019.

L'eventuale slittamento della data di inizio concessione, fino ad un massimo di giorni 60, non darà diritto a nessun tipo di decurtazione del canone offerto in sede di gara.

Il presente contratto cesserà il 31.12.2019 senza obbligo di disdetta alcuna alla scadenza e senza alcuna facoltà di richiesta riferita all'avviamento commerciale e simili quali servizi di custodia o altri incrementi commerciali o di valore.

Il Concessionario dovrà stipulare, producendone copia conforme all'originale all'Amministrazione Comunale appaltante, prima dell'avvio del servizio oggetto della concessione, le polizze di assicurazione di cui all'art. 14 del presente capitolato.

La consegna degli impianti e degli immobili avviene previa redazione di un inventario/verbale assunto in contraddittorio tra le parti, nel quale saranno descritte le strutture, gli accessori, i mobili, gli infissi, con specificazione della quantità e dello stato di manutenzione.

Alla scadenza della concessione verrà redatto, con le stesse modalità, un inventario/verbale di riconsegna degli impianti. Nell'eventualità di danni imputabili al Concessionario e non dipendenti dal normale uso, lo stesso dovrà provvedere alla rimessa in pristino nel termine assegnato dall'Amministrazione comunale, a proprie cura e spese. In mancanza l'Amministrazione procederà d'ufficio a spese del concessionario rivalendosi sulla cauzione, ed in qualsiasi altra forma di legge.

ART. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione viene aggiudicata sulla base dei criteri fissati nella lettera di invito, cui si rinvia.

ART. 4 – AVVIAMENTO, INCREMENTI COMMERCIALI, SERVIZIO DI CUSTODIA

Tenuto conto della natura amministrativa del contratto/convenzione in argomento, si attesta che, durante la concessione e al termine della stessa, nulla dovrà il Comune al concessionario. Pertanto, a titolo puramente esemplificativo, il concessionario non avrà alcun titolo al pagamento di indennità di avviamento, custodia di qualsiasi titolo e natura o incrementi commerciali di sorta.

2

ART. 5 – GARANZIA

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato, il Concessionario è tenuto a prestare, all'atto della consegna degli impianti e degli immobili oggetto della presente concessione, una cauzione pari al 40% dell'importo offerto come canone concessorio.

La garanzia, così costituita, non sarà soggetta a svincolo progressivo e dovrà pertanto rimanere inalterata per tutta la durata della concessione ed oltre, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'ultimo comma del presente articolo.

La garanzia dovrà essere rilasciata sotto forma di fideiussione, prestata da primari Istituti bancari o assicurativi o intermediari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La fideiussione dovrà garantire per tutte le obbligazioni sorte a carico del concessionario per l'intera durata della concessione, per tutti gli oneri, le spese ed i danni subiti dal Comune nel caso di mancato, tardato od inesatto adempimento; essa cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso dopo l'avvenuta verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, che l'impianto si trova in perfette condizioni ed in assenza di inadempienze contrattuali di qualsiasi natura

ART. 6 – SUBCONCESSIONE

In materia si applicano le disposizioni di cui rispettivamente agli artt. 116 e 118 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006.

E' vietata al Concessionario la subconcessione, anche parziale ed a qualsiasi titolo, del bene oggetto del presente contratto, senza apposita autorizzazione espressa dell'Ente, con riserva di addebito di tutte le spese ed i danni subiti. E' altresì fatto divieto alla Ditta di cedere il presente contratto.

ART. 7 – ARREDI ED ATTREZZATURE PRESSO IL PUBBLICO ESERCIZIO

Gli arredi e le attrezzature ubicate presso il pubblico esercizio (bar) del Lido Ronchi comunale, come da inventario disponibile presso il competente ufficio comunale, sono di proprietà del Comune di Castelnuovo del Garda.

ART. 8 – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Il concessionario è tenuto ad osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dalla normativa vigente e dalla Legge Regionale in materia di tutela della quiete pubblica. Ogni violazione al riguardo potrà comportare la risoluzione del contratto di concessione.

ART. 9 – TUTELA DELL'AMBIENTE

Il concessionario è tenuto ad osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dalla normativa vigente e dalla Legge Regionale in materia di tutela e salvaguardia ambientale. Ogni violazione al riguardo potrà comportare la risoluzione del contratto di concessione.

ART. 10 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE VIDEOGIOCHI

Tenuto conto della deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 07.02.2012, è vietato installare apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. (es.: slot machines e video-poker), allo scopo di contrastare il dilagare del gioco d'azzardo e di prevenire le gravissime conseguenze di ordine sociale ed economico che possono derivare dalla dipendenza dal gioco.

ART. 11 – MODALITA' DI GESTIONE DEL LIDO, DELLA STRUTTURA ANNESSA E DELLA SUPERFICIE DEMANIALE.

Il Lido Ronchi e la struttura annessa, completa di area verde, spiaggia e pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere liberamente accessibili a tutti, senza alcuna discriminazione di sorta.

Il Concessionario si assume l'obbligo di gestire, per tutta la durata del contratto, i servizi inerenti alla natura commerciale dell'esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, garantendone, a totale proprio carico, la massima efficienza.

Potrà porre in vendita quanto autorizzato con la licenza di pubblico esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e far svolgere i giochi leciti che risulteranno da apposita autorizzazione, o da denuncia di inizio attività, qualora validamente presentata, con divieto assoluto di vendita di altri generi o di autorizzare altri giochi.

Per la durata del contratto il Concessionario si impegna a far funzionare il Lido Ronchi per almeno 6 mesi l'anno con un tempo di apertura non inferiore alle 8 ore giornaliere, garantendo comunque gli altri servizi di custodia, manutenzione e pulizia previsti nel seguente capitolato per tutta la durata della concessione.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di personale all'uopo incaricato, ispezioni e controlli in merito alla regolare gestione delle strutture oggetto del presente disciplinare, con possibilità di rivalsa nei casi di evidente e riscontrata trascuratezza.

Il Concessionario si impegna a conservare l'attuale destinazione degli impianti ad esso affidati, garantendo in particolare la salvaguardia ambientale. Il Concessionario si impegna altresì a dirigere gli impianti predetti, nonché ad attuare la manutenzione ordinaria che dovrà assicurare l'efficienza degli impianti ed a tenere l'intero complesso perfettamente efficiente.

4

ART. 12 – FORNITURE DI SERVIZI PUBBLICI

Le spese inerenti al consumo idrico, elettrico, telefonico, e di combustibili necessari alla fornitura di acqua calda, riscaldamento, cottura ed ogni altro onere derivante da installazione e manutenzione dell'arredamento, riscaldamento, illuminazione, smaltimento rifiuti di ogni tipo e genere, imposte e tasse d'esercizio sono a totale carico del Concessionario che dovrà provvedere, entro 15 giorni dall'aggiudicazione della concessione ad intestarsi i contratti delle utenze.

ART. 13 – IMPIANTI TECNOLOGICI

La manutenzione ordinaria di tutti gli impianti tecnologici (elettrico, termico, idrico, ecc.), e tutte le spese connesse al fine di assicurarne il perfetto funzionamento, avendo particolare riguardo per la prevenzione per i pericoli d'incendio e gli altri incidenti che possano procurare pregiudizio all'incolumità delle persone o danni alle cose, sono a totale carico del titolare del presente contratto, senza possibilità di rivalsa alcuna contro l'Amministrazione Comunale.

Nel caso di avarie per incuria del Concessionario, questi dovrà immediatamente procedere, a sue spese, alla sistemazione degli impianti ed al risarcimento di tutti gli altri danni eventualmente causati, sia nei confronti di persone che di cose.

Il Concessionario non potrà modificare le opere e gli impianti esistenti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici Comunale, così come è espressamente vietata ogni altra utilizzazione, differente ed in contrasto con la presente convenzione.

ART. 14 – RESPONSABILITA'

Il Concessionario si impegna a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità civile e/o penale per danni a persone o cose che potessero derivare dalla gestione dell'intero complesso comprensivo del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande e parcheggio annessi.

Si impegna all'uopo a stipulare apposite polizze assicurative con una delle maggiori compagnie assicurative a livello nazionale:

- per responsabilità civile verso terzi per almeno **EURO 1.000.000,00=**,
- per danni a beni mobili ed immobili per almeno **EURO 100.000,00=**;
- per furto di beni mobili per almeno **EURO 20.000,00=**.

In generale dovrà porre nella custodia delle cose la massima diligenza.

In ogni caso, il concessionario è esclusivamente responsabile dal punto di vista civilistico, penale e fiscale, di qualsiasi danno cagionato a terzi, intesi quali persone fisiche, cose od animali, ditte private o enti pubblici, durante l'intera durata della concessione oggetto del presente capitolato; questa responsabilità comporta che in caso di danno o di accertata violazione, il concessionario sarà tenuto al conseguente risarcimento e/o pagamento dell'addebito, senza che il Comune possa, in nessun modo, essere coinvolto a qualsiasi titolo, nella dinamica dei fatti o nelle inadempienze accertate.

5

ART. 15 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

Il Concessionario è tenuto a conformarsi agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e tutela dei lavoratori, nonché in materia previdenziale, assicurativa e fiscale.

Il Concessionario è altresì obbligato ad applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria, e dagli accordi integrativi locali.

Il medesimo è obbligato, inoltre, ad applicare il contratto e gli accordi anzidetti anche dopo la loro scadenza ed anche nei rapporti con i soci.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, accertata dal Comune di Castelnuovo del Garda o ad esso segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Comunale comunicherà al Concessionario e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata.

Il Concessionario, nel caso di cooperativa sociale, è tenuto agli obblighi specificamente previsti dalla legge n. 381 del 1991 e successive modifiche e/o integrazioni, ed è tenuto, laddove le condizioni di fatto dovessero modificarsi in violazione delle disposizioni legislative, a dare pronto avviso al Comune entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto fatto modificativo.

In ogni caso, il Concessionario si obbliga a mantenere invariata la percentuale minima di lavoratori svantaggiati per tutta la durata della concessione.

ART. 16 – VERIFICA DOCUMENTALE

Il Comune si riserva la facoltà di verificare:

- la documentazione di avvenuta denuncia del servizio agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici prima dell'inizio del servizio stesso;
- le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale;
- la dichiarazione della regolarità contributiva e retributiva nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio rilasciata dalle autorità competenti (INPS, INAIL);
- le dichiarazioni della regolarità fiscale nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio rilasciata dalle autorità competenti;
- modello annuale iva.

ART. 17 – OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE

Il Concessionario è tenuto a predisporre, nell'intero complesso ottenuto in concessione, tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, attenendosi al D.Lgs. n. 81 del 2008 in materia di prevenzione e protezione, nonché ad assicurare la sicurezza e l'incolumità dei fruitori degli impianti e dei locali adibiti a pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande. In ogni ambiente dovranno essere garantiti, in ogni momento, il massimo ordine e pulizia, nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie e delle prescrizioni impartite dall'autorità sanitaria a ciò preposta.

6

ART. 18 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri necessarie per la gestione e la manutenzione ordinaria degli impianti ed immobili dati in concessione; ovvero, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) le spese necessarie per il personale addetto alla custodia, pulizia, funzionamento degli immobili e degli impianti, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
- b) le spese per i consumi di energia elettrica, telefono, combustibili, acqua, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto e strutture annesse incluso il pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande. Il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione;
- c) il pagamento della tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
- d) le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti che dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme CEI e di quelle antincendio;
- e) la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti, affinché, al termine della concessione, vengano riassegnati al Comune, in buone condizioni di conservazione e funzionamento, compresa la tinteggiatura dei locali interni;

- f) la manutenzione dell'area verde con sfalcio periodico dell'erba, irrigazione, potatura delle siepi, pulizia della spiaggia, della passeggiata a lago e della striscia demaniale statale, avente una ampiezza media di circa 2,5 mt dal filo dell'acqua, ricompresa fra il pontile della Regione e il confine con Lazise (indicato dal fiume "Dugale"), tutelando e nel contempo rendendo liberamente accessibile a tutti, nel rispetto delle regole europee per la tutela sito, la fascia di osservazione del Parco Naturale del Garda, sito di importanza comunitaria (SIC) e zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

il Concessionario dovrà inoltre:

- g) dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni, anche nella forma della denuncia di inizio attività nei casi consentiti dalla legge, per la gestione dell'impianto, resta inteso che, in caso di revoca della concessione o alla scadenza naturale della medesima, tutte le autorizzazioni, licenze, ecc. decadranno automaticamente e si intenderanno acquisite direttamente dal Comune che ne potrà disporre liberamente, senza che il Concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica;
- h) predisporre e mettere a disposizione della Protezione Civile, all'interno del lido e per tutta la durata del contratto, uno spazio atto ad ospitare un container, adibito a magazzino attrezzature, un carrello per trasporto natanti ed un automezzo di servizio.
- i) gestire gli impianti con la massima cura e nel rispetto integrale delle disposizioni di legge in materia vigenti nel periodo di cui al presente contratto, anche in campo previdenziale, fiscale e commerciale.
- j) mantenere la gestione delle strutture ricettive e di servizio in condizioni di massima igiene, nel decoro richiesto dal particolare tipo di attività, osservando, se fornite, le indicazioni che il Comune riterrà di raccomandare in proposito.
- k) dare immediata comunicazione all'amministrazione, qualora si verificassero inconvenienti particolari sulle strutture del complesso, che ne valuterà l'effettiva consistenza e deciderà in merito all'opportunità e competenza per le eventuali riparazioni ed interventi, secondo le vigenti leggi.
- l) sensibilizzare e sviluppare l'interesse della Comunità verso il Parco Naturale del Lago di Garda e le attività che in esso si possono svolgere, assicurando l'accesso e l'utilizzo del Lido a tutti senza discriminazioni di sorta.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione degli impianti competono al Comune, che potrà avere la consulenza in forma libera e gratuita del Concessionario.

Il Comune di Castelnuovo del Garda, nel rispetto dei programmi del Concessionario e con un preavviso allo stesso di almeno 10 giorni, si riserva la facoltà di disporre gratuitamente l'uso del Lido per l'effettuazione di manifestazioni varie per un massimo di 5 giornate nell'arco di un anno solare. Gli alunni e il personale delle scuole comunali potranno utilizzare gratuitamente l'impianto durante l'anno scolastico e nelle ore di lezione, previa comunicazione del Dirigente scolastico, recapitata con un preavviso di almeno 10 giorni al concessionario e al Comune.

Il Comune di Castelnuovo del Garda si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivazione, sopralluoghi e controlli per mezzo dei propri incaricati, per accertare la diligente osservanza del presente capitolato ed il conseguente buon uso della struttura.

A richiesta del Comune dovranno essere esibiti in visione in ogni momento i libri paga e matricole relativi al personale addetto all'impianto.

L'Amministrazione Comunale, riscontrate gravi carenze o inadempienze nella gestione, custodia e manutenzione del lido e delle aree date in concessione, si riserva la facoltà di risolvere o di sospendere, in ogni momento, la concessione.

ART. 19 – CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione a base d'asta, fissato in € 100.000,00 (centomila/00) iva esclusa, rialzato della percentuale indicata in sede d'offerta è da considerare quale canone dovuto al Comune di Castelnuovo del Garda, per il periodo dal 01.04.2015 al 31.12.2019.

Il pagamento del canone di concessione dovrà rispettare il seguente calendario:

- 1/5 (un quinto) + iva all'atto della sottoscrizione del contratto di concessione del Lido Comunale;
- 1/5 (un quinto) + iva entro e non oltre il 31 gennaio 2016;
- 1/5 (un quinto) + iva entro e non oltre il 31 gennaio 2017;
- 1/5 (un quinto) + iva entro e non oltre il 31 gennaio 2018;
- 1/5 (un quinto).+ iva entro e non oltre il 31 gennaio 2019.

Nel caso di mancato e/o di ritardato pagamento superiore ai 10 giorni dalla scadenza, il Comune potrà provvedere all'escussione della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia del corretto adempimento degli oneri contrattuali ed in caso la garanzia non fosse sufficiente al pagamento di quanto dovuto o fosse per qualsiasi motivo inoperante la concessione potrà essere risolta.

La polizza, escussa parzialmente od integralmente, se non riportata al valore iniziale potrà dare adito alla risoluzione della concessione.

ART. 20 - MANUTENZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà provvedere a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile oggetto di concessione, sue pertinenze ed accessori, ivi incluso il pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, gli impianti tecnologici ed altri impianti nonché, a titolo puramente esemplificativo, del tappeto erboso, recinzioni, siepi, alberature, spiagge.

ART. 21 – PUBBLICITA' COMMERCIALE

La ditta concessionaria potrà installare cartelloni e/o striscioni pubblicitari e utilizzare forme di pubblicità audio o video, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e del Comando di Polizia Locale, fermo restando il pagamento, se dovuto, dell'Imposta Comunale Pubblicità.

ART. 22 – DOMICILIO

Agli effetti amministrativi e giudiziari relativi al presente atto il Concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio presso il Comune di Castelnuovo del Garda.

ART. 23– SPESE CONTRATTUALI E TRIBUTI FISCALI

Le spese di stipula e di bollo del contratto sono a totale carico del Concessionario.
I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Concessionario.

ART. 24 – RIFERIMENTO A NORME

La concessione si ritiene e resta a totale rischio del contraente ed il Comune non sarà mai in alcun modo responsabile, né verso il contraente, né verso altri, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza o per effetto totale o parziale della gestione dell'azienda.

Il Concessionario dovrà sottoporre alla preventiva approvazione dell'Amministrazione Comunale lo svolgimento di ogni altra iniziativa non prevista nel presente disciplinare.

Tutte le prestazioni e gli adempimenti oggetto del presente disciplinare sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate. Gli eventuali possibili casi di forza maggiore saranno valutati dall'Amministrazione Comunale.

Alla tutela degli interessi del Comune si provvederà in via amministrativa, salva la facoltà del Comune di adire, a sua scelta, la giurisdizione ordinaria.

Per quanto qui non previsto, le Parti si rimettono alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi vigenti.

ART. 25 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ

La Pubblica Amministrazione in caso di inadempienze ritenute anche lievi, segnalate dall'utenza e/o rilevate dal Comune, in relazione a qualunque obbligo derivante dal presente capitolato speciale di appalto o comunque dagli atti di gara, si riserva la facoltà di applicare, per ogni disservizio, una penale da un minimo di €50,00 ad un massimo di €500,00 salvo il recupero dei maggiori danni subiti. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta dalla formalità della contestazione degli addebiti da parte dei Responsabili d'Area competenti, mediante comunicazione al Concessionario da inviare con lettera raccomandata A/R.

In caso di applicazione della predetta penale, l'importo relativo potrà essere eseguito anche mediante incameramento della cauzione definitiva.

In caso di grave inadempimento il Comune, in alternativa al diritto di risolvere la concessione, si riserva la facoltà di applicare una penale di importo doppio rispetto a quello di cui al comma 1), seguendo la stessa procedura di contestazione dell'addebito.

Il Comune, nell'ambito dei propri controlli, si riserva la facoltà di sottoporre al giudizio dell'utenza il grado di qualità del servizio prestato dal concessionario mediante questionari o schede di analisi di gradimento.

Il Comune si riserva altresì di far eseguire da altra impresa il servizio nel caso in cui lo stesso non venga eseguito dal Concessionario ovvero da esso trascurato, ponendo le relative spese interamente a carico del Concessionario.

ART. 26 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie, che dovessero eventualmente insorgere per l'esecuzione e l'interpretazione del presente capitolato, sono di competenza del foro di Verona, salva la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

ART. 27 – RISOLUZIONE E CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Al termine del periodo contrattuale, sia che si tratti di scadenza naturale, sia che si tratti di risoluzione anticipata, si provvederà alla riconsegna, previa redazione di un inventario, e confronto con la consistenza dei beni inizialmente dati in concessione. In caso di ammanchi o distruzioni si provvederà al reintegro a spese del contraente.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere la concessione nei casi previsti dalla legislazione vigente, nei casi previsti dal Codice Civile, nonché nei seguenti casi:

1. reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni;
2. mancato pagamento del canone di concessione;
3. ritardato pagamento, di oltre 10 giorni dalla scadenza, del canone di concessione;
4. mancato reintegro della cauzione, parzialmente o integralmente incamerata;
5. sia intervenuto a carico del Concessionario stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
6. gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio;
7. cessione ad altri, in tutto od in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio in concessione;
8. grave negligenza o frode del Concessionario, in particolare il Concessionario sarà considerato gravemente negligente qualora cumuli, nel corso della durata della concessione, penali per un importo superiore ad EURO 1.000,00;
9. ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'Ente concedente vuole ottenere con la presente concessione;
10. mancata presentazione della garanzia di cui all'art. 5 del presente capitolato.

ART. 28 – CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Il contenuto del presente capitolato d'oneri e le eventuali condizioni aggiuntive contenute negli atti amministrativi comunali relativi all'affidamento, costituiscono lo schema di contratto per la concessione del servizio pubblico in argomento.

ART. 29 – ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

La sottoscrizione del presente capitolato comporta l'integrale ed incondizionata accettazione dello stesso e degli atti connessi e/o richiamati.

Letto, controllato e sottoscritto.

Castelnuovo del Garda li _____

La ditta contraente
Il legale rappresentante

Comune di Castelnuovo del Garda
Il Responsabile dell'area tributi –sistemi informatici

**La ditta contraente dichiara di approvare espressamente la seguente clausola di cui all'art. 2, comma2) del presente capitolato:
“L'eventuale slittamento della data di inizio concessione, fino ad un massimo di giorni 60, non darà diritto a nessun tipo di decurtazione del canone offerto in sede di gara.”**

11

La ditta contraente
Il legale Rappresentante

